

(N. 2953)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-220) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° APRILE 1953

Ratifica del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, concernente modificazioni del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralecia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono straleciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

8 MAGGIO 1948, N. 851

Modificazione del ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 1.

I ruoli del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, di cui alla tabella annessa al regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per l'industria e il commercio e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I posti di ispettore superiore interregionale verranno conferiti per merito comparativo agli ispettori metrici capi i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta dai vigenti ordinamenti per la promozione al grado superiore e siano stati, nel grado 7° o 8° titolari di uffici metrici, per un periodo non inferiore a otto anni o abbiano, con gli stessi gradi, prestato servizio, per lo stesso periodo di tempo, presso l'Amministrazione centrale.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, uno dei posti di ispettore superiore interregionale di cui al precedente articolo 2 può essere conferito mediante concorso per titoli da espletare tra il personale dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni statali che rivesta grado pari a quello del posto da conferire ovvero che rivesta grado immediatamente inferiore, purchè in questo ultimo caso sia in possesso dei prescritti requisiti per il conseguimento della promozione al grado superiore.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di trasferire, a domanda e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo di gruppo *C*, di cui all'annessa tabella *B*, impiegati di pari gruppo dell'Amministrazione centrale in servizio da almeno cinque anni presso la Divisione metrica.

Il trasferimento di cui al precedente comma è effettuato secondo l'ordine di anzianità nel corrispondente grado di gruppo *C* o nel grado immediatamente superiore, semprechè il personale sia in possesso dei prescritti requisiti di anzianità di servizio o di grado per la promozione.

Art. 5.

Nei primi due anni dalla data di cui ha effetto il presente decreto, il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per l'avanzamento ai gradi superiori al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, è ridotto di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma, non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 6.

Gli ispettori superiori interregionali avranno sede presso l'Ufficio metrico di uno dei capiluogo di regione.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AMMINISTRAZIONE METRICA
E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

TABELLA A.

CARRIERA TECNICA. (Gruppo B)		Numero dei posti
Grado		
6°	- Direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.	1
6°	- Ispettore superiore centrale	1
6°	- Ispettori superiori interregionali	4
7°	- Ispettori capi	14
8°	- Ispettori principali	38
9°	- Primi ispettori	67
10° e 11°	- Ispettori e ispettori aggiunti	75
		200
		200

TABELLA B.

CARRIERA D'ORDINE. (Gruppo C)		Numero dei posti
Grado		
9°	- Archivisti capi	1
10°	- Primi archivisti	5
11°	- Archivisti	8
12°	- Applicati	10
13°	- Alunni d'ordine	6
		30
		30

TABELLA C.

PERSONALE SUBALTERNO.		Numero dei posti
	Denominazione	
	Primi commessi	2
	Commessi e uscieri capi	14
	Bollatori uscieri	75
		91
		91